

Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 38

Campobasso 18/7/16

Oggetto: Controversia prot. 0040346 AGCOM del 25/07/2014- Liguori
- Fastweb S.p.A.

Procedura di Definizione

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Avv. Angela Aufiero

Angela Aufiero

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata in data 24/07/2014 il sig. Liguori ... ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 25/07/2014 al n.° 0040346 del protocollo dell'AGCOM, avverso la compagnia telefonica Fastweb S.p.A. relativa alla linea dati a sé intestata.

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento, che è parte integrante del presente atto, con la quale si valuta l'istanza inammissibile per incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 4, dell'allegato A) alla delibera n. 173/07/CONS.

CONSTATATO che il presente atto non comporta spese dirette per l'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore del CO.RE.COM;

RITENUTO di dover procedere;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

di non accogliere l'istanza del sig. Liguori Andrea per l'incompetenza territoriale del CO.RE.COM MOLISE, ai sensi dell'articolo 4, dell'allegato A) alla delibera n. 173/07/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, 15 luglio 2016

Il Direttore
(Avv. Angela Aufiero)


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0007829/16 Del 15/07/2016
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio
di Supporto al CORECOM
ed agli organi collettivi e di garanzia
avv. Angela Aufiero
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 0040346 AGCOM del 25/07/2014- Liguori Andrea – Fastweb S.p.A.

In data 24/07/2014 il sig. Liguori Andrea ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 25/07/2014 al n.° 0040346 del protocollo dell'AGCOM, avverso la compagnia telefonica Fastweb S.p.A. relativa alla linea dati a sé intestata.

La posizione dell'istante:

In data 05/10/2010 sottoscrive il contratto "NavigoCasa", codice cliente 3616140, riguardante la linea dati per l'abitazione sita in Corso Appio Claudio, n.°3, piano 6° interno 13, Torino;

Nel marzo 2012 tale contratto viene disdetto in quanto, un proprio coinquilino, Recchia Giovanni, per la stessa abitazione e quindi la stessa linea dati sottoscriveva in data 23/04/2012 il contratto "J&J";

Tale contratto "J&J" veniva poi disdetto nell'aprile 2013;

entrambi i contratti gravavano sul conto corrente intestato al sig. Liguori Andrea (IT 60 C05748 67684 5103 0093 5859);

Nonostante la disdetta del contratto "NavigoCasa" sul citato conto corrente sono state addebitate le rate di abbonamento "NavigoCasa" oltre alle rate di abbonamento del contratto "J&J" stipulato dal sig. Recchia Giovanni, per la stessa abitazione e quindi la stessa linea dati, per un totale di euro 430,10 (quattrocentotrenta/10) non dovuti, ma pagati.

Si richiede pertanto la restituzione di tale cifra.

La posizione dell'operatore:

In data 10/09/2014 la Fastweb S.p.A. presenta memoria difensiva tramite l'avv. Sardini Paolo che afferma che alla società in questione, non risulta essere pervenuta nessuna disdetta relativa al contratto "NavigoCasa" stipulato dall'istante e che sovente gli utenti hanno più contratti per linee dati nella stessa abitazione;

l'avv. Sardini Paolo ritiene inoltre che il CO.RE.COM Molise sia incompetente per territorialità, in quanto l'abitazione interessata si trovava a Torino, ed inoltre ritiene l'istanza improcedibile per mancato tentativo di conciliazione presso il CO.RE.COM Molise, essendosi, invece, esso tenuto in data 28/05/2014 presso la sede della Fastweb di Milano; a tale seduta conciliativa erano presenti l'Associazione Altroconsumo, nella persona del sig. Marchio Andrea, delegata dal sig. Liguori Andrea, e la Fastweb S.p.A con un proprio delegato; nell'ambito di tale seduta nessun accordo viene raggiunto.

Visto il verbale di Udienza di conciliazione tenuta in data 28/05/2014 presso la sede della Fastweb di Milano; a tale seduta conciliativa erano presenti l'Associazione Altroconsumo, nella persona del sig. Marchio Andrea, delegata dal sig. Liguori Andrea, e la Fastweb S.p.A con un proprio delegato; nell'ambito di tale seduta nessun accordo viene raggiunto, visto il verbale di Udienza di definizione, svoltasi il 19/09/2014, alle ore 10,05, presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV Maggio n.° 130, in cui è presente l'istante sig. Liguori Andrea e per la convenuta l'avv. Piccirillo Vittorio, delegato dal procuratore avv. Sardini Paolo, in cui la Fastweb S.p.A si riporta alla memoria difensiva ed insiste sulla improcedibilità, Udienza in cui nessun accordo risulta possibile,

tutto ciò premesso

L'istanza è inammissibile, in quanto l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 4, dell'allegato A) alla delibera n. 173/07/CONS sollevata in memoria dalla società FASTWEB è fondata.

In particolare, la controversia verte sulla contestazione degli importi fatturati successivamente alla disdetta del contratto identificato con il codice cliente n. 3616140; poiché tale contratto di somministrazione del servizio dati si riferisce ad utenza telefonica di rete fissa, non meglio precisata, adibita all'immobile sito al Corso Appio Claudio n. 3 - 10143 TORINO, giusto contratto di locazione ad uso transitorio, allegato in copia agli atti, la competenza Territoriale a definire la resa controversa è demandata al CORECOM PIEMONTE; non potendo sopperire al riguardo il criterio della residenza e/domicilio che trova applicazione solo esclusivamente per le utenze telefoniche di rete mobile.

si propone che l'istanza venga dichiarata inammissibile per l'incompetenza territoriale del CORECOM MOLISE.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, li 20 giugno 2016

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

